



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ  
URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Provincia di Lecce**

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e p.c. **Comune di Surbo**

[comunesurbo@pec.it](mailto:comunesurbo@pec.it)

**Comune di Lecce**

[protocollo@pec.comune.le.it](mailto:protocollo@pec.comune.le.it)

**SABAP Province Brindisi, Lecce e Taranto**

[sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it)

**Regione Puglia**

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale

[upa.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.lecce@pec.rupar.puglia.it)

**Arpa Puglia**

Dipartimento Provinciale

[dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: RERE54 S.r.l.** D.Lgs n. 152/2006, L.R. n.26/2022. Verifica di assoggettabilità a VIA inerente al “Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato da 11.988,6 kWp ubicato in Comune di Surbo e relative opere di connessione alla Rete”.

**Contributo istruttorio.**

Con nota prot. n. 042399 del 20.10.2025 con il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ha inviato gli Enti a trasmettere osservazioni e contributi istruttori.

Tutta la documentazione è resa disponibile sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo: [https://www.provincia.le.it/ver\\_RERE54](https://www.provincia.le.it/ver_RERE54)

**(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)**

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato (11.988,60 kWp) della potenza totale situato a Nord dell'abitato di Surbo, in Strada vicinale dello Spirito Santo; le relative opere di connessione ricadono nei territori dei comuni di Surbo e Lecce. L'impianto è strutturato in due aree funzionali che si attestano sui margini della suddetta strada, occupandone attivamente il fronte visivo. L'area è altresì articolata in 5 campi collegati a una Cabina di Consegna AT interna che connette l'impianto alla stazione elettrica del gestore di rete mediante un elettrodotto AT interrato a 36 kV. Il tracciato di connessione si inserisce su viabilità pubblica esistente (Strada Comunale dello Spirito Santo, Strada Vicinale di Campore, SP 236), estendendosi dalla cabina di smistamento sino alla sottostazione di utenza AT/MT di

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, Tel. 080 5403339 - 4331

peo: [sezione.paesaggio@regione.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@regione.puglia.it); [g.ferri@regione.puglia.it](mailto:g.ferri@regione.puglia.it);

pec: [sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Pagina 1 di 18

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.16046 del 23-03-2026 - Arrivo

|  |   |
|--|---|
| REGIONE PUGLIA                                 | U |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE          |   |
| Protocollo N.0152952/2026 del 20/03/2026       |   |
| AOO_RP - Classe: 12.12                         |   |
| Firmatario: Vincenzo Lasorella, Giovanna Ferri |   |



nuova realizzazione (Fig. 1). Il sito dista circa 7 km dal capoluogo Lecce e 2,5 km dall'abitato di Surbo.



Fig. 1. Elaborato 10 - Tavola Inquadramento Urbanistico. Dettaglio impianto su ortofoto.

La superficie totale recintata è di circa 166.195 mq, all'interno di un'area complessiva disponibile di circa 188.401 mq (circa 18,84 ha) in cui verrà effettuata l'attività agropastorale. L'area è catastalmente censita nel Catasto Terreni del Comune di Surbo (LE) al fg. 8, p.lle 2, 4 e al fg. 9, p.lle 43, 121, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 320. Le opere di connessione interessano inoltre i fg. 5, 6, 7 e 8 di Surbo e le p.lle 19, 37 del fg. 58 di Lecce. L'area è tipizzata nel vigente PdF come *Zona E2: Verde Agricolo Produttivo*. A tal riguardo, il proponente afferma: *"L'appezzamento si presenta pianeggiante e regolarmente coltivato a oliveto, affetto dal batterio Xylella fastidiosa"* (Elaborato: *Relazione pedo-agronomica 9.2025*). Nello specifico, dalla consultazione degli applicativi Google Earth e Google Maps, si rileva che l'area a Est della strada risultava già parzialmente priva di alberi di ulivo ad aprile 2025 e totalmente spianata a febbraio 2026; tale circostanza non trova riscontro neppure nelle integrazioni documentali prodotte a febbraio 2026.

Il progetto prevede l'installazione di complessivi 16.536 moduli fotovoltaici da 725 Wp su strutture di sostegno ancorate al suolo. Saranno installate complessivamente 716 strutture del tipo mono-assiale (tracker) ad inseguimento mono-assiale. (L'impianto è altresì costituito da: 5 trasformatori BT/MT; 5 cabine di trasformazione; 1 cabina di consegna AT; 1 cabina di smistamento, o di raccolta; 2 cabine control room).



Le strutture presentano un interasse di 6,00 m. I moduli raggiungono un'altezza massima di 4,07 m, con un'altezza minima da terra di 2,10 m, garantendo uno spazio libero tra i pannelli di 3,61 m. La recinzione perimetrale ha un'altezza di 2 m ed è costituita da rete metallica plastificata verde con franco verticale di 20 cm per il passaggio della microfauna. L'accesso ai campi è garantito da cancelli carrabili della larghezza di 6,00 m.




Fig. 2. Elaborato 13 - Tavola struttura di posa dei moduli. Dettaglio.

Esternamente è prevista una fascia di mitigazione costituita da un oliveto intensivo (circa 1.882 piante resistenti alla Xylella) della larghezza di 1,5 m lungo tutto il perimetro e 3 m (1,5+1,5) sui fronti strada.

Il progetto agro-pastorale prevede l'allevamento di 100 ovini adulti di razza Lacaune per la produzione di latte e carne e la costituzione di un prato permanente polifita (Loietto inglese, Ginestrino, Lupinella e Trifoglio sotterraneo). Tale coltura sarà gestita "in asciutto", fatta eccezione per l'irrigazione di soccorso del nuovo oliveto tramite carro botte. Sono previste strutture zootecniche prefabbricate consistenti in una tettoia di sosta di circa 200 mq, carro mobile per la mungitura, silos di stoccaggio, cisterne idriche e una concimaia su platea impermeabilizzata. Il piano è completato dall'installazione di 30 arnie per l'apicoltura stanziale.

### **(DESCRIZIONE GEOGRAFICO-PAESAGGISTICA DEL CONTESTO)**

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR - (elaborati serie 5.10), si rappresenta che l'area di impianto appartiene all'ambito



paesaggistico **"Tavoliere Salentino"** e alla relativa figura territoriale **"La campagna Leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane"**.

La struttura insediativa della prima corona di Lecce è fortemente asimmetrica: sulla costa, collegamenti sporadici collegano la città alla costa, mentre a sud ovest, **i centri di prima corona sono collegati tramite una fitta trama insediativa di lunga durata**, testimonianza di una forte relazione politica, economica e sociale tra il capoluogo ed i suoi casali. **Il territorio agricolo è fortemente caratterizzato da una struttura diffusa di insediamenti storici, quali le ville, masserie e casali della caratteristica Valle della Cupa** che definita geomorfologicamente come depressione carsica, è un avvallamento che raggiunge la sua minima quota altimetrica nei pressi di Arnesano. Si tratta di un'area geografica chiaramente identificabile anche per la presenza del sistema di centri che costituiscono la prima corona di Lecce.

È un territorio che si lega alla pratica dei luoghi: l'avvallamento dolce del terreno, il sistema delle cave, dei casini, delle masserie, le ville storiche costituiscono i materiali che articolano questo paesaggio agrario contrapponendosi alla matrice olivetata; tra i prodotti DOP vanno annoverati l'olio Terra D'Otranto ed il Caciocavallo Silano.

Tale sistema risulta attualmente soggetto a **forti pressioni e trasformazioni**, a causa della **riconversione in aree agricole** o per **l'insediamento di impianti da fonti energetiche rinnovabili** (eolico e fotovoltaico).

Nel paesaggio della Valle della Cupa, la fruizione del territorio è garantita da **riferimenti visuali naturali e antropici di alto valore**. I principali fulcri visivi antropici sono costituiti dal sistema di cupole e campanili dei centri disposti a corona intorno a Lecce (tra cui Surbo, Campi Salentina, Trepuzzi) e dai **segni della cultura materiale diffusi nel paesaggio, quali ville, cascine e masserie** (come la **Masseria Santi Lasi** (di Sopra e di Sotto) e **Masseria Secchia** situate nei pressi dell'impianto, e **Masseria Chirico** prossima alla sottostazione di utenza AT/MT di nuova realizzazione), oltre a resti di tracciati viari storici.

Dalla **fitta rete stradale è possibile cogliere la complessità di questo paesaggio**, caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativi e pascoli; la percezione del territorio varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici, oggi messi a rischio dalla pressione delle nuove infrastrutture energetiche.

Tra le **Invarianti strutturali** della Figura territoriale interessata, il PPTR riconosce la **depressione longitudinale di origine carsica della valle della Cupa che si estende in direzione nord-ovest/sudest e comprende i comuni a corollario di Lecce**. Essa rappresenta un'area significativa dal punto vista fisico, ma anche antropico e storico-culturale per il quale il PPTR riconosce **tra i fattori di vulnerabilità l'alterazione e compromissione della leggibilità dei segni fisici e antropici che caratterizzano la Valle della Cupa con trasformazioni territoriali** quali: cave, impianti tecnologici. Tra le



regole di riproducibilità della invariante il **PPTR evidenzia la salvaguardia e la valorizzazione dei paesaggi storici della Valle della Cupa.**

Inoltre, il PPTR riconosce una ulteriore invariante strutturale nel sistema insediativo della prima corona di Lecce caratterizzato da centri di piccolo-medio rango che gravitano intorno a Lecce, **collegati ad essa da un fitto sistema stellare di strade di impianto storico il cui fattore di rischio è realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario.**

***(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – PPTR)***

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i., si rileva, con riferimento al complesso degli elementi costituenti l'impianto considerato nella sua interezza, che gli interventi proposti non insistono direttamente su Beni Paesaggistici (BP) e su Ulteriori Contesti Paesaggisti (UCP).

***(ANALISI CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO)***

Le aree prossime all'impianto fotovoltaico, presenti nel raggio di 3 km, si caratterizzano per la presenza delle seguenti strutture e relative componenti del PPTR:

*Struttura idrogeomorfologica:*

- UCP **"Inghiottitoi"** (a c.a 0,4 km a N-E del cavidotto).

*Struttura ecosistemica-ambientale:*

- BP **"Boschi"** (diverse compagini, l'area più prossima a circa 1,1 km N-E dell'impianto);
- UCP **"Aree di rispetto dei boschi"** (relativamente all'UCP indicato al punto precedente);
- UCP **"Prati e Pascoli"** (diverse compagini l'area più prossima c.a 0,4 km a S-E);
- BP **"Parchi e Riverse"** (*Parco Naturale Regionale "Bosco e paludi di Rauccio"* a c.a 3 km a N-E dell'impianto);
- UCP **"Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali"** (relativamente all'UCP indicato al punto precedente).

*Struttura antropica e storico-culturale:*

- BP **"Immobili e aree di notevole interesse pubblico"** (*Vincolo paesaggistico diretto PAE0057 a c.a 3 km a N-E dell'impianto*);
- UCP **"Stratificazione insediativa-siti storico culturali"** (a N-E *Masseria Melcarne* a c.a 1,7 km, *Masseria Coccioli* a c.a 3,5 km, *Masseria Barrera* a c.a a 1,8 km e *Masseria Mendule* a 1,9 km; *Masseria Case Bianche* a c.a 2,8 km a E; a N-O *Masseria Ghietta* a c.a 1,6 km e *Complesso Abaziale Chiesa di Santa Maria di Cerrate* (*Vincolo architettonico*) a c.a 3 km).
- UCP **"Aree di rispetto dei siti culturali"** (relativamente agli UCP indicati al punto precedente).





**(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)**

Il progetto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e pertanto la verifica di compatibilità paesaggistica, come già evidenziato, deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciati dei cavidotti, ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del Tavoliere Salentino.

Pertanto, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto agrovoltico, si rappresenta quanto segue.

Per quanto di interesse, gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10, applicabili al caso in esame, sono i seguenti:

2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- 2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- 3 Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo;
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- 5.6 Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);
6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- 7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale.

Tra gli Indirizzi, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati devono tendere a:

- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;
- tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo;
- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità;
- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali;
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito.

Tra le Direttive, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;



- limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

#### **(COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE)**

Con riferimento alla verifica del rispetto della normativa d'uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati dall'art. 91 delle NTA del PPTR, in relazione alle caratteristiche dell'impianto agrovoltico e della sua ubicazione, all'interno di un paesaggio rurale caratterizzato dagli elementi costitutivi del paesaggio del **Tavoliere Salentino**, si rilevano le seguenti criticità.

Le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima" del PPTR, infatti, evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l'occupazione di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di artificializzazione.

Infatti, l'impianto proposto rientra anche nelle opere di rilevante trasformazione, per le quali il PPTR richiede di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

Come si evince dall'analisi del contesto, si rilevano forti criticità in relazione al rapporto tra l'impianto agrovoltico e la *Struttura antropica e storico-culturale*. Con specifico riferimento alle **Componenti dei paesaggi rurali** il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio caratterizzante gli Ambiti del **Tavoliere salentino** costituiti da un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole, che varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici. Il riconoscimento del paesaggio interessato come paesaggio rurale caratterizzante determina la necessità di tutelarne l'integrità. Nell'area in esame, fortemente pianeggiante, le trame larghe del paesaggio olivetato (ancorché compromesso dal batterio della xylella fastidiosa) rendono i paesaggi diversificati e riconoscibili (fig.3).



Il proponente conferma quanto sopra evidenziato, e cioè che il sito di intervento si inserisce in un brano di paesaggio rurale caratterizzante l'Ambito del **"Tavoliere salentino"**, variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo.



Fig. 3. Elaborato 32 - Relazione pedo-agronomica. Dettaglio - Foto 1. Area di progetto – Lotto ad Ovest della Via Addolorata Ungaro.

Infatti nella Relazione pedo-agronomica afferma:

*"L'area interessata dal progetto, pur essendo abbastanza estesa, presenta caratteristiche omogenee, con oliveti specializzati per la maggior parte o con alcuni filari perimetrali a seminativi in qualche appezzamento, allevati in coltura tradizionale, appezzamenti coltivati a seminativo, aree incolte e qualche costruzione rurale. [...] Gli appezzamenti a frutteto (misto e agrumeto) sono in numero limitato. Gli oliveti, in gran parte affetti da Xylella, nell'areale in oggetto, si ritrovano per la maggior parte come impianti specializzati, con la presenza, comunque, di qualche filare "perimetrale" di seminativi; l'età delle piante varia da 60 - 80 anni, maggiormente presenti, 12 e non mancano impianti più giovani di 15 - 20 e 30 - 35 anni. I vigneti, non molto frequenti in questa parte del territorio comunale, comunque molto presenti nell'area, sono impianti costituiti da viti per la produzione di uva da vino, allevate a spalliera o ad alberello pugliese (adottato ormai solo su vecchi impianti di almeno 30 anni)".*

L'analisi condotta rispetto al PPTR ed alle sue previsioni comporta, **per gli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio**, quale è quello in oggetto, che si svolga un'analisi a livello territoriale, valutando gli effetti delle trasformazioni proposte non soltanto rispetto alle singole tutele (elementi puntuali o areali, ma comunque sempre caratterizzati da una specifica localizzazione), ma anche rispetto agli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale, nonché alle Invarianti Strutturali delle Figure territoriali. Se così non fosse, un'assenza di verifica delle conseguenze delle





trasformazioni a larga scala comporterebbe l'inevitabile perdita dei caratteri distintivi – Invarianti Strutturali – delle Figure territoriali e, a cascata, dei valori culturali, storici, percettivi e simbolici delle aree pugliesi.

La mera verifica di non interferenza del progetto con i BP e/o UCP non esclude che le trasformazioni possano potenzialmente pregiudicare irrimediabilmente le Invarianti Strutturali delle Figure territoriali. Sebbene l'agrovoltaico si prefigge di coniugare l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l'attività agricola, le opere in esame comportano la perdita del suolo per un'estensione di circa 18 ettari pregiudicando la possibilità di ripristinare il recupero delle componenti arboree sotto il profilo paesaggistico, ambientale e idrogeologico. Le opere introducono, per la durata utile dell'impianto ultraventennale, un'alterazione nel contesto rurale di riferimento con l'inserimento di elementi estranei alle componenti del paesaggio agrario e conseguente perdita della texture agricola e delle visuali tipiche dell'ambito. Circostanza che nel territorio del comune di Surbo si sta verificando con **progressiva sistematicità**, determinando un fenomeno di saturazione del territorio che snatura irreversibilmente la vocazione agricola di pregio dell'area della **Valle della Cupa**, a causa della massiva proliferazione di **impianti eolici e fotovoltaici** (fig.4).

Questo scenario trasforma il degrado tecnologico in un processo di alterazione morfologica permanente della Figura Territoriale, poiché la sovrapposizione degli impatti cumulativi travalica la portata dei singoli progetti, precludendo ogni reale possibilità di ripristino futuro della trama storica e delle visuali identitarie.




Fig. 4. Impianti FER su ortofoto – Elaborazione Sezione Paesaggio -Regione Puglia.  
Rappresentato in bianco l'impianto in esame.



Con specifico riferimento alle numerose *Componenti culturali-insediative*, risulta sottovalutata l'intervisibilità tra le stesse e l'intervento nella sua interezza.

Il progetto proposto si inserisce di fatto in **un territorio agricolo fortemente caratterizzato da una struttura diffusa di presidi insediativi tradizionali di remota origine**, quali le ville ed i casali della caratteristica **Valle della Cupa**. Nelle aree in esame il permanente carattere di consociazione di colture è accompagnato da un sistema insediativo rurale che presenta tipologie edilizie peculiari quali ville, casini, masserie, e ricoveri.

Oltre alle masserie già individuate quali *“Testimonianze della stratificazione insediativa”*, la localizzazione dell'impianto, situato ad **Est rispetto alla Masseria Santi Lasi di Sotto** (distante circa 50 m) e in prossimità della **Masseria Santi Lasi di Sopra** posta poco più a Ovest oltre la sede stradale, determina forti elementi di criticità nella scelta del sito.

La realizzazione dell'intervento rischia infatti di stravolgere la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti storici e il paesaggio agrario circostante, annullandone il legame di lunga durata con il contesto. Al riguardo, *l'Analisi di Intervisibilità* prodotta dal proponente (Tavola 25) risulta parziale: essa si limita ad analizzare con ottici a lunga distanza, quali Masserie Ghietta, Melcarne o il Bosco di Rauccio, omettendo la valutazione dell'impatto sui succitati recettori sensibili e immediati. Dalla sede stradale di Via Addolorata Ungaro, la percezione del paesaggio risulta totalmente compromessa da una successione visiva estranea alla texture rurale, composta in sequenza dalle volumetrie delle storiche masserie, da un filare di oliveto intensivo, da una rete metallica alta 2,00 m e, infine, dall'ingombrante presenza dei tracker energetici che, con i loro 4,07 m di altezza, superano di circa il doppio la quota delle piante perimetrali. Tale scenario risulta ulteriormente aggravato dalla **presenza concomitante delle pale eoliche** già esistenti nell'intorno immediato, le quali, sveltando sullo sfondo dei pannelli fotovoltaici, completano un processo di **industrializzazione forzata** dell'agro di Surbo e Lecce (Fig. 5). **In questo contesto, le masserie perdono la loro funzione di perni visivi del paesaggio agrario per diventare relitti architettonici assediati da infrastrutture energetiche di scala macroscopica.**

Risulta pertanto fondamentale evidenziare che tali manufatti, pur non essendo formalmente catalogati come UCP e/o BP, rappresentano i **capisaldi identitari e morfologici** di questo specifico ambito territoriale, la cui percezione viene totalmente negata da un'infrastruttura che domina la scala del paesaggio rurale.

L'intervento costituisce, anche, un'evidente **incongruenza paesaggistica e funzionale** rispetto alla fruizione dell'asse viario interessato, compromettendone la vocazione ciclo-turistica e ponendosi in palese contrasto con la strategia di sviluppo territoriale promossa dal **GAL Valle della Cupa**. La viabilità di Via Addolorata Ungaro rappresenta infatti una porzione fondamentale dell'itinerario **“Tra Masserie e Ulivi Monumentali”**,



concepito per connettere emergenze di rilievo quali Masseria Melcarne, le **Masserie Santi Lasi** (San Blasio) e l'Abbazia di Cerrate.



Fig. 5. Google Street View – Via Addolorata Ungaro 4.2019, nei pressi delle Masserie Li Santi di Sopra (a sinistra) e Li Santi di Sotto (a destra). La percezione del paesaggio risulta già pesantemente segnata dalla presenza di numerosi aerogeneratori esistenti.

Lungo questo asse, il progetto determina un'occupazione lineare e una distorsione percettiva di notevole criticità. Sotto il profilo planimetrico, il campo situato ad Ovest costeggia la viabilità per un'estensione complessiva di 600 m: di questi, per un tratto di 200 m, le strutture energetiche si fronteggiano su entrambi i lati della carreggiata, poiché l'impianto Ovest trova corrispondenza speculare in quello posto sul lato Est.

Tale assetto genera un pesante effetto di **"tunnel tecnologico"** che annulla ogni profondità visuale verso l'agro circostante, serrando il percorso tra due quinte metalliche proprio nel cuore dell'itinerario del GAL. A questo impatto si aggiunge un ulteriore segmento di 280 m in cui l'impianto, sebbene arretrato di circa 100 m dalla sede stradale, compromette irrimediabilmente il rapporto tra la **Masseria Santi lasi di Sotto** e il suo intorno agricolo di pertinenza, accerchiando di fatto il manufatto storico.

La percorrenza lenta, tipica dei percorsi ciclo-turistici, **amplifica** la percezione dell'interruzione della trama agraria storica: la sequenza monumentale di **masserie con torri colombaie, strutture difensive, imponenti portali, antichi casali, frantoi ipogei e abbazie** che caratterizza l'intero itinerario viene declassata, in questo specifico tratto, a mero **"contorno"** di un sito industriale a cielo aperto. Tale degrado **prosegue** verso sud dove, dopo appena 300 m è ubicata la **Masseria Secchia** e dopo altri 500 m, si intercetta un ulteriore impianto agrivoltaico in fase di autorizzazione con pannelli ancora più alti (4,25 m). L'itinerario su Via Addolorata Ungaro risulta così saturato dalla visione incombente degli aerogeneratori già esistenti e di quelli in fase di



autorizzazione, che unitamente alle nuove istanze fotovoltaiche determinano un effetto di accumulo paesaggisticamente incompatibile.

**(QUALIFICAZIONE AGRICOLA DELL'INTERVENTO)**

Con riferimento alla tecnologia del sistema "agrovoltaico", l'art. 31 comma 5 della Legge n. 108 del 2021 ha introdotto alla Legge n. 27 del 24.3.2012, come modificata ed integrata con D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, il termine agrovoltaico che seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

L'inserimento del previsto piano colturale non prevede nessuna connessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica".

**Così come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 quando all'agricoltura si associano altre attività, queste ultime devono essere a sostegno della stessa:** "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

La natura agrovoltaica del progetto che sottrarrebbe lo stesso alle considerazioni paesaggistiche relative allo snaturamento dell'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata e contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati, è descritta nell'elaborato "Relazione pedo-agronomica 15.09.2025" e consiste:

*"L'area complessiva è circa 18,84 ettari, con impianto di un erbaio permanente in tutta l'area interna alla recinzione, che consentirà l'allevamento di ovini e l'installazione di arnie, oltre ad un impianto di olivo sulla fascia perimetrale, al fine di valorizzare al massimo le potenzialità agricole del parco agrovoltaico avanzato."*

[...]

*"Per le caratteristiche pedoclimatiche della superficie di progetto si ritiene opportuno edificare un prato permanente polifita di leguminose. Le piante che saranno utilizzate sono: Loietto inglese; Ginestrino; Lupinella Trifoglio sotterraneo"*

[...]

*Una volta determinato il numero di capi (n. 100 adulti) e formato il gregge, alimentabile con la produzione degli erbai, la gestione sarà affidata ad una impresa agricola per la conduzione dell'allevamento...Nell'accordo con l'allevatore sarà definito principalmente il cronoprogramma e le modalità dell'attività di pascolo nel parco fotovoltaico"*

[...]





Poi ipotizza la possibilità di commercializzare il foraggio:

*“In alternativa all'allevamento all'interno del parco fotovoltaico, gli stessi erbai possono essere sfalciati per ottenere un insilato da avviare al mercato dei foraggi per essere destinato agli allevamenti di ovini e bovini presenti in zona, oppure agli impianti di biogas.”*

Per l'allevamento degli ovini in situ il proponente prevede all'interno dell'impianto la realizzazione di tettoie o installazione di ovili prefabbricati, silos, abbeveratoio, carri di mungitura.

Fermo restando le considerazioni sull'importante alterazione paesaggistica correlata alla realizzazione dell'intervento, già ampiamente valutata, si rileva che la previsione progettuale dell'impianto "agrovoltaico" non presenta alcuna novità sostanziale rispetto alle proposte di "fotovoltaico" a terra. Il fotovoltaico costituisce l'entità preponderante della proposta progettuale, **descrivendo fittiziamente l'attività agro-pastorale** come una componente integrata, laddove **essa appare invece come un mero espediente procedurale privo di qualsiasi reale fondamento tecnico-scientifico**.

Tale lacuna trasforma il piano gestionale in una mera ipotesi teorica, la cui aleatorietà è confermata dal proponente stesso laddove prevede, **in alternativa al pascolamento, la commercializzazione del foraggio verso il mercato degli insilati o degli impianti di biogas**.

Ancora, questa incertezza operativa si riflette direttamente sulla fedeltà della rappresentazione progettuale, poiché negli elaborati grafici e nei foto-inserimenti non vi è traccia delle strutture necessarie alla gestione del gregge su descritte. **L'omissione di tali manufatti, impedisce una valutazione reale e completa dell'ingombro complessivo dell'opera nel contesto rurale, configurando un'istruttoria, già verificata monca sotto il profilo dell'impatto visivo.**

La natura palesamente artificiosa dell'attività pastorale emerge inoltre dalla configurazione della recinzione prevista. Un recinto alto 2,00 metri con un varco di 20 cm alla base e privo di una protezione a 45° in sommità si rileva totalmente inefficace contro la risalita o l'intrusione dei predatori. **La scelta progettuale, dedicata al passaggio della “piccola fauna e di quella strisciante” descritta come misura “di salvaguardia della biodiversità della fauna locale” è tecnicamente incompatibile con i protocolli minimi di sicurezza di un allevamento ovino professionale.** Quest'ultima contraddizione conferma che la componente zootecnica non costituisce una reale integrazione produttiva, bensì un **mero espediente formale** finalizzato a simulare la continuità agro-pastorale prevista dalle Linee Guida del MiTE, tradendo un approccio progettuale privo di effettiva competenza nel settore dell'allevamento. Tale carenza è ulteriormente comprovata dall'assenza di qualsiasi contratto o accordo formale con un effettivo gestore.

Le Linee Guida partono dall'assunto che l'attività agricola non sia una inutile trovata da inserire nel progetto al fine di rendere accettabile l'impianto proposto, ma un





elemento qualificante per la redditività agricola e l'efficienza aziendale. Infatti, esse affermano:

***"Gli investimenti da parte delle imprese agricole dedicati alla produzione di energie rinnovabili, se opportunamente dimensionati, si traducono in un abbattimento dei costi operativi in grado di innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività. L'autoconsumo dell'energia prodotta tramite l'impianto agrivoltaico si configura pertanto come uno strumento di efficienza aziendale. Lo stesso PNRR prevede che la misura di investimento dedicata allo sviluppo degli impianti agrivoltaici contribuisca alla sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica delle aziende coinvolte. L'investimento previsto dal PNRR si pone infatti il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche ambientali. Identificare un obiettivo minimo di autoconsumo per l'energia prodotta dall'impianto agrivoltaico va nel senso di favorire quanto suddetto in ottica premiale."***

In conclusione, la natura agrivoltaica del progetto, che sarebbe fondamentale per bilanciare adeguatamente le trasformazioni paesaggistiche e la non completa rispondenza agli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale, non risulta comprovata. Il proponente inverte l'intenzione del legislatore: anziché asservire la produzione energetica all'attività agricola impone un modello industriale estraneo alle reali dinamiche del settore primario, declassando l'attività agropastorale a un ruolo **meramente strumentale** e di facciata.

**(COMPATIBILITÀ CON IL D.LGS. n.199/2021)**

In merito alla disciplina di settore, si contesta fermamente la tesi del proponente volta a escludere l'applicabilità dell'**Art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. n. 199/2021**, come introdotto dall'**Art. 5 del D.L. n. 63/2024** (cosiddetto Decreto Agricoltura). Dagli atti istruttori emerge invece che l'istanza si è perfezionata a seguito del deposito della documentazione integrativa, trasmessa con diverse note PEC e acquisita formalmente dalla Provincia in data 06.10.2025. **Tale cronologia pone il progetto in pieno regime di vigenza del divieto legislativo** derivante dal combinato disposto del D.L. 63/2024 e della Legge di conversione 101/2024.

**Il D.L. n. 63/2024 esclude dalle aree idonee** all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra **le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti**, categoria in cui ricade interamente l'area in esame. Risulta pertanto non calzante il richiamo all'Art. 20, comma 8, lettera c-ter), punto 2 del D.Lgs 199/2021, invocato dal proponente per giustificare l'idoneità del sito in virtù della prossimità (entro i 500 metri) a tre aerogeneratori esistenti. Il proponente rappresenta:

*"l'area di impianto è parzialmente compresa nel raggio di 500 m. da 3 pale eoliche esistenti classificabili come "stabilimento" ai sensi dell'art. 268, comma 1, del D.Lgs 152/2006, in conformità con quanto chiarito dal Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica con Riscontro prot. 106951 del*



*30/06/2023 a Interpello ambientale nota prot. n. 638 del 17/02/2023 da parte del Comune di Montemurro, nel quale è chiarito che “...le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto eolico possono essere ricomprese nel novero delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.*

Tale nota costituisce una interpretazione della norma all’articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021.

L’orientamento riporta:

*Tanto premesso, la questione in valutazione attiene alla possibilità di considerare un impianto eolico quale impianto ovvero stabilimento industriale. Tanto, al fine di consentire la applicazione della disciplina che considera aree idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del d.lgs. n. 199/2021, quelle agricole site in un perimetro di non più di 500 metri dall’impianto stesso.*

*Al fine di fornire una corretta interpretazione delle norme in esame, occorre indagare la ratio posta a fondamento della scelta legislativa che le ha individuate.*

*La previsione di un limite di non più di 500 metri di distanza da impianti e stabilimenti industriali, per ritenere zone agricole quali idonee alla costruzione di impianti fotovoltaici, risulta essere il frutto di un contemperamento di diversi interessi contrapposti.*

*Tale bilanciamento trova causa nella necessità da un lato di garantire il rispetto del principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili e dall’altro di preservare la destinazione agricola dei diversi territori così come preordinata dagli strumenti urbanistici.*

*La specifica individuazione di un perimetro di non più di 500 metri da impianti e stabilimenti industriali, risponde alla necessità di consentire la costruzione di impianti fotovoltaici in aree agricole, e dunque non direttamente idonee, che **comunque risulterebbero già vessate dalle immissioni tipiche che normalmente provengono dagli impianti e stabilimenti industriali vicini**. Infatti, l’applicazione del medesimo regime autorizzatorio previsto per le aree idonee alle zone agricole limitrofe ad impianti e stabilimenti industriali appare giustificata dall’esigenza di consentire la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con riferimento esclusivo a porzioni di territorio, delineate nell’area strettamente attigua agli impianti o stabilimenti industriali, che già risulterebbero concretamente colpite dagli effetti negativi derivanti dall’esercizio delle attività industriali.*

*Con particolare riferimento al caso di specie e alla questione sottoposta, si conferma quindi che possono ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021, rientrando quest’ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento.*

*Più specificamente, si osserva che mentre la nozione di “impianto industriale” non è normativamente definita, l’art. 268, comma 1, lett. h) del d. lgs. 152/2006 tipizza la definizione di “stabilimento”, nella quale l’aerogeneratore può rientrare in ragione delle sue caratteristiche tecnico-strutturali e della sua funzione. Peraltro, lo stesso stabilimento può essere formato da uno o più impianti, in conformità alla lettera della norma.*

Pertanto, il parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento Energia, Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica Divisione III – Energie Rinnovabili, in riscontro al Comune di Montemurro:



- dimostra che l'impianto fotovoltaico è assimilabile ad un insediamento industriale anche in coerenza con l'orientamento della Corte di Cassazione (Sentenza n. 14042 del 7 luglio 2020) che su una pronuncia intervenuta nella specifica materia urbanistica e catastale, equipara l'impianto eolico ad una centrale elettrica;
- afferma che la qualificazione definitiva dell'impianto eolico quale stabilimento industriale ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, discenda essenzialmente dalla locuzione ***"luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività"***.

Tali indicazioni non sono allineate all'impianto in valutazione secondo le seguenti considerazioni:

- il solo esercizio stabile di un'attività non è sufficiente a qualificare uno **"stabilimento" che assume la destinazione urbanistica di zona industriale**, perché l'intera superficie agricola, in quanto destinata stabilmente alla produzione primaria, non può essere considerata tale. Seguendo questo assunto, l'individuazione di un qualsiasi immobile classificato in **categoria catastale D** risulterebbe sufficiente a generare automaticamente un perimetro di idoneità di **500 metri**;
- l'elemento dirimente per la corretta applicazione dell'art. 268 del D.Lgs. 152/2006 risiede nella presenza di **emissioni dirette in atmosfera**, rivenienti da attività industriale, requisito questo evidentemente assente negli impianti eolici e fotovoltaici. **Utilizzare una definizione nata per la disciplina della tutela dell'aria al solo fine di attivare un regime derogatorio sulle distanze configura un artificio procedurale volto ad eludere la pianificazione paesaggistica e il contemperamento dei valori costituzionali.**

Una interpretazione così estensiva, nella quale l'oggetto della verifica diviene esso stesso il mezzo per ottenere successive autorizzazioni, vanifica il necessario contemperamento di interessi e travisa la *ratio* del **D.Lgs. 199/2021** e i principi costituzionali di tutela del paesaggio. Si innescerebbe, infatti, un processo di **"gemmazione" incontrollata** per cui l'intero territorio agricolo diverrebbe potenzialmente idoneo per mera contiguità fisica, eludendo nei fatti i divieti perentori introdotti dal **comma 1-bis dell'art. 20** (come integrato dal D.L. 63/2024).

Al riguardo, si osserva che la nota di chiarimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. 106951 del 30.06.2023, in riscontro all'interpello del Comune di Montemurro) costituisce un mero atto di indirizzo interpretativo e **non assume rango legislativo**. Pertanto, tale nota non può in alcun modo derogare alla norma primaria né giustificare un automatismo procedurale che comprima le tutele paesaggistiche vigenti.

Di conseguenza, **l'idoneità delle aree in esame non può ritenersi comprovata.**



**(CONCLUSIONI)**

L'impianto proposto costituisce un'opera di rilevante trasformazione in contrasto col PPTR che richiede la conservazione dei paesaggi rurali caratterizzanti e gli elementi costitutivi, al fine di tutelarne l'integrità, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole e impedire trasformazioni territoriali — quali nuovi impianti tecnologici e di produzione energetica — che alterino le relazioni funzionali, storiche, visive e simboliche delle figure territoriali.

La previsione di realizzare un impianto agrovoltaiico non considera opportunamente che l'impianto fotovoltaico, per quanto coesistente con l'attività agricola, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR.

Il progetto determina una evidente alterazione dell'area interessata, trasformandola radicalmente da area agricola e naturale ad area infrastrutturata, impattando negativamente sul paesaggio del Tavoliere Salentino e della Valle della Cupa, un contesto sensibile in cui si conserva un ampio patrimonio edilizio storico e naturalistico.

Considerato che:

- **l'analisi specifica dell'intervento**, in relazione alla localizzazione prescelta, dimostra che il progetto non produce alcun miglioramento della qualità ambientale, né incrementa la connettività o la biodiversità del sistema regionale. Al contrario, l'opera non riqualifica i paesaggi rurali storici né la loro struttura estetico-percettiva, ma inserisce **ulteriori elementi detrattori** che compromettono l'integrità delle relazioni in palese contrasto con le **Invarianti del PPTR Puglia** e gli obiettivi di tutela del mosaico agrario e dei paesaggi storici;
- **l'esame della configurazione agrovoltaiica** ha fatto emergere il carattere **artificialmente strumentale** dell'attività agro-pastorale proposta. Tale incoerenza è definitivamente comprovata dall'**assenza di qualsiasi accordo formale, contratto o protocollo d'intesa con un effettivo gestore agricolo**;
- **l'area vasta** è già sottoposta a fortissima pressione da parte di numerosissimi impianti FER, l'impatto cumulativo sancisce la definitiva mutazione in assetto **industriale-tecnologico**. La saturazione generata rende del tutto inefficace ogni tentativo di mitigazione locale, determinando un'alterazione paesaggistica ormai insostenibile e irreversibile.

Si ritiene che il ***“Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avanzato da 11.988,6 kWp ubicato in Comune di Surbo e relative opere di connessione alla Rete”***, come descritto negli elaborati progettuali, **determini un'integrale e irreversibile compromissione della qualità paesaggistica complessiva**



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ  
URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

---

**dei luoghi, comporti la definitiva negazione dei valori paesaggistici e risulti in**  
**contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito**  
**'Tavoliere salentino.**

**La Funzionaria EQ**

*Arch. Giovanna FERRI*

**Il Dirigente della Sezione**

*Arch. Vincenzo LASORELLA*

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.16046 del 23-03-2026 - Arrivo

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, Tel. 080 5403339 - 4331

peo: [sezione.paesaggio@regione.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@regione.puglia.it); [g.ferri@regione.puglia.it](mailto:g.ferri@regione.puglia.it);

pec: [sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Pagina **18** di **18**